

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA – ONLUS

Art.1

E' costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata "AMICIZIA MISSIONARIA O.N.L.U.S. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", siglabile "AMICIZIA MISSIONARIA – ONLUS", con sede in Arenzano, Piazza Santo Bambino n. 1. L'Associazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico.

Art. 2

L'Associazione, che è di ispirazione cristiana e apartitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio-sariltaria, di beneficenza e di promozione sociale e culturale. Essa si propone di sviluppare attività e promuovere iniziative nel campo sociale, assistenziale e culturale, nonchè di contribuire alla cooperazione internazionale volta al fraterno aiuto per lo sviluppo e la promozione umana del popoli del Paesi in via di sviluppo, anche unitamente ad altre analoghe associazioni.

Costituiscono settori prioritari di intervento della Associazione: la cooperazione agricola e tecnica e sanitaria, l'appoggio a progetti di sviluppo nei Paesi del cosiddetto "Terzo Mondo"; l'aiuto alimentare e l'aiuto di emergenza specie in occasione di gravi calamità naturali e umane; l'istruzione, l'educazione e la formazione professionale di persone originarie del "Terzo Mondo"; la sensibilizzazione dell' opinione pubblica dell' Unione Europea ai problemi dei Paesi in via di sviluppo.

L'Associazione, sia al fine di attuare i propri progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza, di promozione sociale e culturale, sia per far fronte ad eventuali richieste provenienti da parte di organismi privati e pubblici nazionali ed internazionali, e nello spirito di una sempre più stretta collaborazione in favore del loro sviluppo con le popolazioni di detti Paesi, recepisce tra i propri scopi istituzionali la promozione del volontariato civile e della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della Legge 26 febbraio 1987 n. 49 ("Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"), predisponendo all'occorenza strumenti idonei per la formazione del volontari medesimi.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi in stretta collaborazione con le popolazioni del "Terzo Mondo" e, ove possibile, in sintonia con Istituzioni, Associazioni, Enti, Organismi Italiani ed Internazionali - in particolare con le Istituzioni

dell'Europa comunitaria - nonchè con analoghe Istituzioni dei vari Paesi in via di sviluppo.

E' escluso ogni fine di lucro, nonchè l'esercizio di attività diverse da quelle previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4

I soci della Associazione, che possono essere persone fisiche o giuridiche anche non italiane, possono essere fondatori o ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e coloro che, anche se non intervenuti all'atto costitutivo, sono stati in detta sede nominati componenti del Consiglio Direttivo o Revisori dei Conti o Proibiviri.

Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione è stata accolta dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio Direttivo all'unanimità, e che siano in regola con il pagamento delle quote associative; l'accoglimento della domanda comporta per il socio ammesso l'automatica adesione allo statuto.

L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art. 5

Costituiscono il fondo comune della Associazione:

- a) Contributi e sussidi pubblici o privati;
- b) Le quote stabilite dal Consiglio direttivo;
- c) Collette, erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto espresso divieto, inoltre, di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonchè fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Revisore dei conti;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Gli organi tecnici previsti eventualmente dal Regolamento.

Art. 7

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Art. 8

L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo di ogni anno, dal Consiglio Direttivo mediante convocazione, inviata entro gli otto giorni antecedenti per lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica, contenente ordine del giorno, località ed ora in cui ha luogo.

L'Assemblea delibera:

- a) Sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'attività svolta dalla Associazione e sulle linee programmatiche dell'Attività dell'Associazione;
- b) Sulla relazione del Revisore dei conti;
- c) Sul Rendiconto annuale;
- d) Sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- e) Sulla nomina del Revisore del Conti;
- f) Sulla nomina del Collegio dei Probiviri;
- g) Sull'eventuale approvazione del Regolamento e sue modifiche;
- h) Sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.

Per la validità dell'Assemblea generale ordinaria occorre la presenza di almeno un terzo dei soci in prima convocazione.

Art. 9

L'Assemblea generale straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei soci e delibera:

- a) Sulle modifiche dello Statuto della Associazione;
- b) Sullo scioglimento eventuale dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea generale straordinaria occorre la presenza di almeno la metà dei soci.

Art. 10

L'Assemblea generale, che delibera a maggioranza dei presenti, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza sarà presieduta dal Vice Presidente, o dal Tesoriere, o da altro membro del Consiglio direttivo; in caso di assenza di tutti i membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona indicata dalla maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega da altro socio.

Art. 11

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri soci della Associazione, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Designa nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; può designare, nel proprio seno o tra gli altri soci, un Segretario Tecnico Amministrativo, un Responsabile organi tecnici ed un Responsabile relazioni pubbliche.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e può proporre all'approvazione dell'Assemblea un Regolamento di funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei Consiglieri.

Art. 12

L'Associazione è rappresentata in giudizio dal Presidente e di fronte ai terzi dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere, disgiuntamente tra di essi.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Segretario Tecnico Amministrativo, mediante invito anche telefonico effettuato ai membri presso il loro domicilio. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, da chi viene indicato maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 14

Il Revisore dei Conti resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Revisore esamina ogni anno il Rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; per gravi motivi su segnalazione del Consiglio Direttivo potranno decidere l'esclusione del socio dalla Associazione.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 16

Le cariche previste nel presente statuto sono di massima gratuite, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo e comunque nei limiti di cui all'art.10, comma 6, lett. c), del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 17

L'esercizio finanziario dell'Associazione si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio finanziario ed entro tre mesi dalla chiusura dello stesso il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale secondo i criteri della tecnica contabile e lo sottopone ad approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

In caso di scioglimento della Associazione o di sua cessazione, per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in stretto ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia; è in ogni caso escluso qualsiasi rimborso ai soci.